

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 341/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo Presidente

Carlo Picuno Consigliere, relatore

Marcello Iacubino Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.... promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti del sig. Luca ..., presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 2023 - relatore il consigliere

Carlo Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti - il Pubblico

Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale, dott. Daniele

Giannini Luciano De Luca

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 21 aprile 2023, la Procura regionale

ha agito in giudizio nei confronti del sig. Luca ... contestando una

fattispecie dannosa, quantificata

Laboratorio Tecnico ..., avrebbe percepito la

retribuzione per 22 giorni lavorativi senza svolgere le attività di studente

universitario che legittimavano i permessi e le licenze fruiti, come sarebbe

emerso a seguito della sentenza penale di condanna n. 54 emessa il giorno

9/11/2021 dal G.U.P. presso il Tribunale Militare di Napoli

giudizio abbreviato non condizionato divenuta irrevocabile per

depositata il 14/6/2022, della Prima Sezione della Corte Militare di Appello

di Roma.

in data 13

novembre 2020 comunicazione

del Codice di Procedura Penale, dalla Procura Militare della Repubblica di

Napoli , in pari data, del

giudizio per il reato di truffa militare continuata pluriaggravata (artt. 81 cpv

c.p.; 234 c. 1, 2, 47 n.2 c.p.m.p.). Le contestazioni penali conseguivano al fatto

che il ... nella

presso il 3° Laboratorio ..., iscritto al Corso di

posto in essere artifici e raggiri, consistiti nel confezionare artatamente e/o

di sostenimento esame per datore di lavoro i

indebitamente, di volta in volta, di giorni di licenza straordinaria per esami e

di permessi per le 150 ore di studio, nelle seguenti date:

- 12, 13 14, 17, 20, 21 24, 25 settembre 2018 (permessi studio);
- 18 e 26 settembre 2018 (licenza straordinaria per esami);
- 21 e 22 marzo 2019 (licenza straordinaria per esami);
- 30 maggio 2019 (licenza straordinaria per esami);
- 15, 16, 17 e 18 luglio 2019 (permessi studio);
- 19 luglio 2019 (licenza straordinaria per esami);
- 16, 17 e 18 settembre 2019 (permessi studio);
- 19 settembre 2019 (licenza straordinaria per esami).

La descritta condotta

di permesso studio e licenza straordinaria richieste al

percependo senza titolo un importo

Il G.U.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, con sentenza n. 54 emessa in

sede di giudizio abbreviato depositata il 20/12/2021 la

ricostruzione dei fatti di reato come contenuti nella comunicazione di reato...e

svolti (anche successivamente), deve ritenersi corretta e che i delitti contestati

in rubrica sono da ritenersi compiutamente accertati tanto dal punto di vista

oggettivo quanto da quello soggettivo e condannava il ... alla pena

di sei mesi di reclusione militare poiché questi non avendo sostenuto

gli esami nelle date riportate in rubrica (non essendo autentica la firma

riportata nelle relative attestazioni) deve ritenersi, conseguenzialmente, che

anche i relativi permessi di studio, di poco precedenti e collegati a tali esami, siano stati indebitamente ottenuti e che, pertanto, lo siano anche i relativi e evidenziando , sotto il

profilo psicologico, la sussistenza del dolo

coscienza e volontà di percepire la retribuzione nei giorni riportati in rubrica

ed ivi quantificata, senza svolgere le attività universitarie che legittimavano i

permessi e le licenze . della sentenza n. 54/2021

il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n. 59 depositata 14 giugno

2022 con cui la prima sezione della Corte Militare di Appello di Roma

: tale sentenza diveniva irrevocabile

in data 9/9/2022.

Evidenziando la fondatezza delle contestazioni scaturenti dalle indagini

effettuate in sede penale la Procura regionale ha agito nei confronti del

convenuto in relazione alla causazione del danno erariale coincidente con

gli emolumenti indebitamente percepiti dal medesimo in relazione alla

fruizione di permessi

per i quali gli stessi erano stati concessi 1.463,56: la pubblica

accusa ha precisato che dei fatti compiuto

de ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del

danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile

ha notificato atto di invito a dedurre ex art.67 C.g.c. ed il

sig. ... ha presentato deduzioni che non sono state tuttavia ritenute sufficienti a superare gli addebiti contestati: è conseguita, pertanto, la notifica. Si è costituito il sig. ... chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto nulla e/o improcedibile per mancato adempimento dell'onere probatorio e per genericità del petitum ed infondatezza nel merito in quanto nel computo dei giorni oggetto di contestazione non sarebbero stati tenuti in considerazione i quattro giorni immediatamente precedenti i giorni di sostenimento degli esami art.16 del D.P.R. n. 163 del 2002; comunque le relative assenze possono essere commutate in licenza ordinaria. Nel contestare formula richiesta di assoluzione e, in via subordinata, di riduzione nel 2023 il difensore del convenuto ha insistito nelle richieste formulate in atto di costituzione. Il pubblico ministero ha insistito per risarcitoria.

DIRITTO

1. Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla responsabilità amministrativo-contabile in capo a ... Luca

dei fatti

Laboratorio ... -

fruizione di permessi studio diretti al sostenimento di esami per il conseguimento di titolo di Laurea .

2. della domanda

per mancato adempimento dell'onere probatorio e per genericità del petitum in

86 - commi 3 e 6 - del

Codice di giustizia contabile che individua i casi di nullità della citazione e che

devono essere radicalmente esclusi nella formulazione della citazione oggetto

del presente giudizio , contrariamente a quanto

affermato dal convenuto, fondato su un corredo probatorio riveniente

che si appalesa del tutto completo e coerente.

3. Venendo al merito va osservato che il giudizio trae origine dalla materia

regolata da art. 18 del D.P.R. n. 394 del 1995 - che estende al personale in

forza presso le FF.AA. le disposizioni in tema di diritto allo studio degli

appartenenti all - segnatamente l'art. 78

del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 - art.16 del D.P.R. n.

163 del 2002 per la preparazione ad esami universitari o

e per il

possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative

immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni.

Risulta evidente che la fruizione dei permessi debba essere strettamente

connesso a finalità di studio e sostenimento di esami finalit  non rispettata dal

convenuto, come   emerso

e cristallizzata nel giudicato ad essa conseguente.

Pertanto, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla Procura contabile meriti accoglimento, risultando accertati tutti gli elementi della responsabilità erariale.

impiego con

la PA, non pare al Collegio revocabile in dubbio alla luce del materiale

probatorio versato in giudizio.

L ... è stato accertato con

decisione avente il carattere di sentenza irrevocabile di condanna: la falsità delle dichiarazioni za in ordine al

sostenimento degli esami non appare revocabile in dubbio, rendendo, di

conseguenza, illecita la fruizione dei permessi contestati dalla Procura regionale nelle

corrispondenti date.

Il giudice penale ha, infatti, argomentato che i fatti penali contestati al

convenuto risultano compiutamente provati dalle risultanze degli accertamenti

di PG effettuati, risultando certo che le firme apposte sugli attestati di

sostenimento degli esami nelle date indicate sono false.

Va da sé che la fattispecie dannosa permanerebbe nella sua attualità anche

qualora il militare avesse richiesto la trasformazione dei permessi in licenza

ordinaria, poiché tale circostanza risulta solo ipotizzata e mai attuata in sede

amministrativa.

vincolante del giudicato ex art. 651 cpp - comma 2 - quanto al fatto inteso quale condotta, evento e nesso di causalità.

una condotta dolosa da parte del convenuto.

Emergono, dunque, convergenti elementi per affermare la responsabilità confronti al risarcimento del danno per un importo pari a complessivi 1.463,56 P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37348 condanna

della somma di euro 1.463,56 oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti percepiti e interessi legali dalla data del deposito della Condanna ... Luca al pagamento delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2023.

Il relatore-estensore Il Presidente

Carlo Picuno Pasquale Daddabbo